

Bird & Bird

# Decreto Biometano 2022

Quadro normativo e Procedure  
Applicative

*9 marzo 2023*



# Decreto Biometano 2022

## Quadro normativo e Procedure Applicative

### 1. Background

Il 13 luglio 2021 il Consiglio dell'Unione europea ha definitivamente approvato, con decisione di esecuzione, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) italiano.

Il P.N.R.R. è il piano nazionale che regola le modalità attraverso cui l'Italia intende investire le risorse economiche messe a disposizione dal Next Generation EU, il programma europeo volto a sostenere la ripresa *green* e digitale delle economie degli Stati membri a seguito della pandemia da Covid-19. Uno dei tre principali obiettivi del P.N.R.R. è condurre il Paese verso una completa transizione ecologica.

In particolare, il P.N.R.R. alla missione 2 (*"Rivoluzione verde e transizione ecologica"*), componente 2 (*"Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile"*) prevede, tra l'altro, lo sviluppo del biometano secondo criteri per promuovere l'economia circolare riservando 1,7 miliardi di euro al fine di incentivare la riconversione e l'efficientamento degli impianti di biogas agricoli già esistenti e la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di biometano<sup>1</sup>.

### 2. Le previsioni del decreto 15 settembre 2022

Il 26 ottobre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 251 il decreto del Ministero della Transizione Ecologica (**"MITE"**) n. 340 del 15 settembre 2022 (il **"Decreto"**).

Il Decreto, al fine di sostenere la produzione di biometano in coerenza con le misure di sostegno agli investimenti previsti dal P.N.R.R., disciplina le modalità di assegnazione degli incentivi al biometano immesso nella rete del gas naturale e prodotto, in conformità ai criteri previsti dalla direttiva UE/2018/2001 (**"Direttiva RED II"**), da impianti di nuova realizzazione o impianti oggetto di riconversione, definendo il piano di promozione della produzione di biometano dal 2022 al 2026.

### 3. Gli incentivi

Gli impianti di produzione di biometano di nuova realizzazione, alimentati da matrici agricole e da rifiuti organici, o gli impianti di biogas agricolo oggetto di riconversione, che rispettino i requisiti previsti dal Decreto, possono accedere a un incentivo che si compone di:

- a Un contributo in conto capitale sulle spese ammissibili dell'investimento sostenuto, nel limite del costo massimo d'investimento ammissibile e secondo i valori di seguito indicati (Allegato 1 al Decreto):

Tipologia impianti di produzione del biometano	Capacità produttiva biometano ( $C_p$ )	Costo specifico di investimento massimo [€/Smc/h]	Costo specifico di investimento massimo [€/Smc/h]	Percentuale di contribuzione in conto capitale [%]
		Nuovi impianti	Riconversioni	
Impianti agricoli	$C_p \leq 100$ Smc/h	33.000	12.600	40%
	$100 \text{ Smc/h} < C_p \leq 500$ Smc/h	29.000	12.600	40%
	$C_p > 500$ Smc/h	13.000	11.600	40%

<sup>1</sup> Per una panoramica dettagliata del contenuto del P.N.R.R. si rimanda al seguente link: <https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf>

Impianti alimentati da rifiuti organici	Qualsiasi	50.000		40%
---	-----------	--------	--	-----

L'erogazione del contributo in conto capitale viene effettuata dal Gestore Servizi Energetici ("GSE") in seguito alla valutazione della documentazione trasmessa al fine di verificare la rispondenza delle spese sostenute per realizzare l'intervento ai costi massimi indicati nella tabella di cui sopra.

Le spese considerate ammissibili ai fini dell'erogazione sono:

- i costi di realizzazione ed efficientamento dell'impianto quali le infrastrutture e i macchinari necessari per la gestione della biomassa e del processo di digestione anaerobica, lo stoccaggio del digestato, la realizzazione dell'impianto di purificazione del biogas, la trasformazione, compressione e conservazione del biometano e della CO<sub>2</sub>, la realizzazione degli impianti e delle apparecchiature per l'autoconsumo aziendale del biometano;
- le attrezzature di monitoraggio e ossidazione del biometano, dei gas di scarico e di monitoraggio delle emissioni fuggitive;
- i costi di connessione alla rete del gas naturale;
- i costi per l'acquisto o acquisizione di programmi informatici funzionali alla gestione dell'impianto;
- le spese di progettazione, direzione lavori, collaudo, consulenze, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze, connessi alla realizzazione degli investimenti, nella misura massima complessiva del 12% della spesa totale ammissibile;
- i costi per la fase di compostaggio del digestato.

Le spese ammissibili devono essere comprovate con pagamenti effettuati tramite strumenti di pagamento tracciabili, riportanti indicazione del Codice Unico di Progetto ("CUP" del progetto).

La mancata realizzazione delle opere ammesse al finanziamento e la mancata entrata in esercizio dell'impianto entro il 30 giugno 2026 comporteranno la decadenza dall'erogazione del contributo in conto capitale.

- b Una tariffa incentivante applicata alla produzione netta di biometano, erogata a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto e per una durata di quindici anni, calcolata in base alle seguenti modalità (Allegato 2 al Decreto):

Tipologia impianti di produzione del biometano	Capacità produttiva biometano (C <sub>p</sub> )	Tariffa di riferimento [€/MWh] Nuovi impianti agricoli e alimentati da rifiuti organici e riconversioni solo per impianti agricoli
Impianti agricoli di piccole dimensioni	C <sub>p</sub> ≤ 100 Smc/h	115
Altri impianti agricoli	>100 Smc/h	110
Impianti alimentati da rifiuti organici	Qualsiasi	62

Ai sensi dell'art. 7 del Decreto, gli impianti agricoli di produzione di biometano e gli impianti di produzione di biometano alimentati da rifiuti organici collocati in una posizione utile nella relativa graduatoria devono entrare in esercizio, rispettivamente, al più tardi entro 18 e 24 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa. Il mancato rispetto dei termini comporta l'applicazione di una decurtazione della tariffa incentivante dello 0,5% per ogni mese di ritardo, nel limite massimo di 9 mesi di ritardo (i termini sono da considerarsi al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, derivanti da cause di forza maggiore o eventi calamitosi accertati dalle autorità competenti).

La data di entrata in esercizio degli impianti deve esser comunicata dai soggetti titolari entro i trenta giorni successivi all'avvio dell'esercizio stesso. Nel caso di mancata comunicazione entro tale termine si verificherà la perdita, ai fini del riconoscimento della tariffa incentivante, del periodo di incentivazione intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell'impianto e il primo giorno del mese successivo alla data di comunicazione.

Si consideri che gli impianti di capacità produttiva **pari o inferiore a 250 Smc/h** che immettono biometano nelle reti con obbligo di connessione di terzi, possono richiedere l'erogazione della tariffa loro spettante in forma di **tariffa omnicomprensiva**. Pertanto, in tali casi, le garanzie di origine sono emesse e contestualmente trasferite a titolo gratuito al GSE.

È ferma la facoltà del produttore di richiedere, in alternativa, l'erogazione di una tariffa premio secondo le modalità descritte.

Per gli impianti di capacità produttiva **superiore a 250 Smc/h**, nonché gli impianti di produzione che immettono biometano nelle reti del gas naturale diverse dalle reti con obbligo di connessione di terzi, la tariffa spettante è erogata in forma di **tariffa premio** (da calcolarsi secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera v) del Decreto). In tal caso, le garanzie di origine vengono assegnate al produttore.

Gli incentivi vengono riconosciuti mensilmente dal GSE, previa sottoscrizione del relativo contratto con il soggetto richiedente, sulla base dei dati di misura del biometano immesso nella rete del gas naturale, come rilevati e trasmessi al GSE dai gestori di rete cui l'impianto risulta esser connesso oppure direttamente dal soggetto richiedente negli altri casi.

## *4. I requisiti*

Per poter accedere agli incentivi è necessario che gli impianti posseggano alcuni requisiti prescritti dal Decreto.

In via generale, gli impianti di nuova costruzione alimentati da matrici agricole e rifiuti organici e gli impianti per la produzione di energia elettrica da biogas agricolo in fase di riconversione possono beneficiare degli incentivi se:

- a i relativi lavori non sono stati "avviati" (intendendo il momento del primo impegno definitivo - ad esempio, l'ordine di attrezzature o l'inizio della costruzione - che rende irreversibile l'investimento) prima della pubblicazione della graduatoria della rispettiva procedura competitiva;
- b gli impianti entreranno in funzione entro il 30 giugno 2026.

Sono ammessi a beneficiare del regime incentivante anche gli impianti ubicati sul territorio di altri Stati membri dell'Unione europea e di altri Stati terzi confinanti con l'Italia, con i quali l'Unione europea abbia stipulato un accordo di libero scambio, che esportano fisicamente la loro produzione di biometano in Italia. In particolare, tali impianti sono ammessi agli incentivi a condizione che (i) esista un accordo con lo Stato membro o con lo Stato terzo confinante in cui è ubicato l'impianto, redatto ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 199/2021; (ii) l'accordo stabilisca un sistema di reciprocità; (iii) gli impianti posseggano tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dal Decreto per gli impianti ubicati sul territorio nazionale.

In aggiunta ai requisiti generali, l'articolo 4 del Decreto prevede i seguenti requisiti speciali:

- a possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto;
- b in caso di impianti da connettere alle reti di trasporto e di distribuzione del gas con obbligo di connessione di terzi, preventivo di allacciamento rilasciato dal gestore di rete competente e accettato dal soggetto richiedente;
- c conformità del biometano prodotto ai criteri della direttiva RED II nel rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo", nonché ad uno dei seguenti requisiti in materia di sostenibilità:

1. l'impianto produce biometano destinato al settore dei trasporti a partire da materie prime utilizzabili per la produzione di biocarburanti avanzati e ne discende una riduzione di almeno il 65% delle emissioni di gas serra tramite l'uso della biomassa;
  2. l'impianto produce biometano destinato ad altri usi e ne discende una riduzione di almeno l'80% delle emissioni di gas serra tramite l'uso della biomassa;
- d in caso di riconversioni, l'intervento è realizzato su impianti agricoli esistenti;
- e in caso di impianti situati in zone interessate da procedure d'infrazione comunitaria al fine di migliorare la qualità dell'aria e contrastare l'inquinamento atmosferico, le produzioni di biometano da biomasse devono rispettare i limiti di emissione previsti;
- f in caso di soggetti richiedenti che svolgano attività industriale, laddove la produzione di biometano avvenga su scala industriale, si deve assicurare la conformità alla direttiva 2010/75/UE ("**Direttiva IED**");
- g in caso di impianti agricoli situati in zone vulnerabili ai nitrati con carico di azoto di origine zootecnica superiore a 120 kg/ha, si deve utilizzare almeno il 40% in peso di effluenti zootecnici nel piano di alimentazione complessivo;
- h i progetti devono prevedere le vasche di stoccaggio del digestato degli impianti, per un volume pari alla produzione di almeno trenta giorni, coperte a tenuta di gas e dotate di sistemi di captazione e recupero del gas da reimpiegare per la produzione di energia elettrica, termica o di biometano (requisito non richiesto se il digestato viene avviato direttamente al processo di compostaggio).

## 5. L'assegnazione degli incentivi

L'assegnazione degli incentivi avviene tramite lo svolgimento di procedure competitive per contingenti di capacità produttiva annui espressi in standard metri cubi/ora.

In particolare, i contingenti annui sono:

	2022	2023	2024	Totale
Totale (Smc/h)	67.000	95.000	95.000	257.000

Devono essere indette almeno due procedure l'anno - ad eccezione del 2022 in cui si è prevista una sola procedura - che prevedano un periodo di apertura del bando di sessanta giorni.

Ogni singola procedura deve svolgersi in forma telematica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e adottando modalità non discriminatorie

Entro novanta giorni dalla chiusura di ogni procedura, il GSE valuta i progetti e pubblica la graduatoria - sul proprio sito internet, indicando i criteri applicati - contenente i progetti ammessi e dando evidenza dei progetti collocatisi in posizione utile per poter accedere agli incentivi.

La graduatoria viene predisposta nel limite del contingente annuo disponibile e si basa sul ribasso percentualmente offerto in base alla tariffa di riferimento.

Se le domande di partecipazione alla procedura determinano il superamento del contingente disponibile per la singola procedura, a parità di ribasso percentuale offerto, il GSE applica il criterio di priorità del rispetto del requisito c) di cui al precedente paragrafo 4 (*Requisiti*) e, subordinatamente, il criterio dell'antiorità della data ultima di completamento della data di partecipazione alla procedura.

Gli incentivi previsti dal Decreto non possono essere cumulati con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati destinati ai medesimi progetti; fatta salva la possibilità di accedere al meccanismo del ritiro dedicato dell'energia previsto dal d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, in riferimento all'eventuale produzione di energia elettrica.

## 6. Adempimenti per l'attuazione del Decreto

Tra gli adempimenti previsti ai fini di dare completa attuazione al Decreto risulta ancora pendente quello relativo all'individuazione di un soggetto indipendente a cui il MITE (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica "MASE") affidi la valutazione della misura secondo i criteri previsti dal Piano di valutazione approvato dalla Commissione europea (C (2022) 5831 dell'8 agosto 2022).

Il MITE dovrà provvedere entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto (*i.e.* 26 aprile 2023).

Il soggetto valutatore dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- essere indipendente dal MITE e dal GSE e non risultare in conflitto d'interesse rispetto ai potenziali beneficiari della misura;
- essere dotato di rilevante esperienza nell'analisi economico/quantitativa, anche con riferimento al settore dell'energia e dell'ambiente.

Il soggetto così individuato sarà chiamato a perfezionare un piano di valutazione di dettaglio, redigere almeno una relazione di valutazione intermedia entro il 31 dicembre 2024 e una relazione di valutazione finale entro il 30 settembre 2025. Entro gli stessi termini, tali documenti dovranno essere trasmessi al MITE, che provvederà a renderli pubblici sul proprio sito internet.

## 7. Le procedure applicative

Previa approvazione del MASE tramite decreto direttoriale n. 23 del 13 gennaio 2023, il GSE ha pubblicato le procedure applicate del Decreto (le "**Procedure Applicative**").

Le Procedure Applicative disciplinano, tra l'altro, le modalità di svolgimento delle procedure competitive pubbliche nonché, dettagliatamente, i requisiti soggettivi, relativi ai soggetti richiedenti, e i requisiti oggettivi, relativi agli impianti, necessari per poter beneficiare dell'incentivo previsto ai sensi del Decreto.

In particolare, la sussistenza di questi ultimi viene verificata dal GSE al momento della richiesta di partecipazione alla procedura competitiva e al momento dell'entrata in esercizio dell'impianto. I requisiti dovranno esser rispettati per tutto il periodo di incentivazione e ogni eventuale variazione dovrà essere tempestivamente comunicata al GSE.

### A. Requisiti soggettivi:

Il soggetto richiedente, persona fisica o giuridica, viene definito dalle Procedure Applicative quale soggetto che (i) sostiene i costi per la costruzione o la riconversione dell'impianto, (ii) ha ottenuto le autorizzazioni necessarie per la costruzione/riconversione dell'impianto e (iii) ha ottenuto l'offerta di connessione alla rete con l'obbligo di connessione di soggetti terzi, se necessario.

- Affinché un soggetto richiedente soddisfi i requisiti soggettivi:
  1. non deve essere un'impresa in difficoltà<sup>2</sup>;
  2. non devono ricorrere cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 d.lgs. n. 50 18 aprile 2016 (es. sentenza definitiva o decreto penale di condanna per, *inter alia*, reato di associazione per delinquere, associazione di stampo mafioso, concussione, corruzione, ecc.);
  3. non deve rientrare nell'elenco di imprese per le quali pende un ordine di recupero su decisione della Commissione europea che ha dichiarato illegali o incompatibili con il mercato interno uno o più incentivi erogati nei confronti del soggetto richiedente; qualora l'impresa rientri nel suddetto elenco, l'accesso agli incentivi è sospeso finché il soggetto richiedente non abbia rimborsato o versato l'importo integrale dell'aiuto ritenuto illegittimo e incompatibile.

---

<sup>2</sup> Un'impresa viene considerata in difficoltà se sussiste almeno una delle seguenti circostanze: (i) qualora si tratti di una società a responsabilità limitata se "abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate"; (ii) qualora si tratti di una società in cui "almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società", se "abbia perso più della metà dei fondi propri" indicati nei conti della società a causa di perdite cumulate; (iii) qualora "l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori"; (iv) qualora si tratti di un'impresa diversa da una PMI, se negli ultimi due anni il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa sia stato inferiore a 1,0.

## B. Requisiti oggettivi:

Possono partecipare alle procedure competitive ed eventualmente accedere agli incentivi una volta entrati in esercizio, gli impianti che rispettino i seguenti requisiti oggettivi (elencati a titolo non esaustivo):

1. il titolo autorizzativo per la costruzione e l'esercizio deve prevedere:
  - a. nel caso di impianti di biometano destinati al settore trasporti, espressamente l'utilizzo esclusivo per la produzione di biometano di materie prime "avanzate" e una riduzione di almeno il 65% delle emissioni da gas a effetto serra;
  - b. nel caso impianti biometano destinati ad altri usi, una riduzione di almeno l'80% delle emissioni di gas a effetto serra.
2. i lavori di realizzazione degli impianti non potranno iniziare prima della pubblicazione della graduatoria della procedura competitiva per la quale il soggetto richiedente ha presentato istanza di partecipazione e l'impianto è risultato in posizione utile;
3. in caso di costruzione di un nuovo impianto, tutti i componenti concernenti la produzione, la depurazione, la raffinazione e l'immissione nella rete del gas naturale devono essere di nuova costruzione, mentre in caso di impianti riconvertiti devono essere di nuova costruzione tutti i componenti riguardanti la raffinazione e l'immissione nella rete del gas naturale;
4. gli impianti oggetto di riconversione possono essere solo impianti di produzione biogas agricoli;
5. alla data di partecipazione alla procedura competitiva, il soggetto richiedente deve essere titolare, anche a seguito di voltura, di un opportuno titolo autorizzativo che sia valido ed efficace;
6. In caso di connessione alla rete nazionale con obbligo di connessione di terzi, il soggetto richiedente deve aver ricevuto dal gestore di rete e accettato in via definitiva il preventivo di connessione;
7. gli incentivi concessi ai sensi del Decreto non possono essere cumulati con ulteriori incentivi.

Il GSE si è poi occupato dell'approfondimento di alcuni aspetti che ciascun richiedente dovrebbe tenere in considerazione per l'accesso agli incentivi (es. verifica dell'assenza di conflitto di interesse, divieto di "doppio finanziamento", requisiti inerenti al principio del *Do No Significant Harm*, criteri per l'individuazione delle materie prime, ecc.), riservandosi di pubblicare eventuali ulteriori adempimenti da connessi al monitoraggio e alla rendicontazione delle misure del P.N.R.R.

A seguito della pubblicazione delle Procedure Applicative, il GSE ha indetto la prima asta del 2023 per accedere agli incentivi. Le richieste di partecipazione potranno pervenire solo per via telematica, mediante un nuovo applicativo disponibile sul sito del GSE, nel periodo di tempo che va dal 30 gennaio 2023 al 31 marzo 2023.

Il 29 giugno 2023, ovvero entro novanta giorni dalla chiusura del bando, il GSE pubblicherà la graduatoria con indicazione degli impianti collocati in posizione utile nel rispetto dei criteri di priorità, ovvero (i) maggiore riduzione percentuale sulla tariffa di riferimento, (ii) maggiore riduzione delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai valori percentuali minimi indicati al punto B (*Requisiti oggettivi*) sopra, (iii) anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.

# Contatti



*Pierpaolo Mastromarini*

Partner

+390669667000  
pierpaolo.mastromarini@twobirds.com



*Simone Cadeddu*

Partner

+390669667000  
simone.cadeddu@twobirds.com



*Jacopo Nardelli*

Senior Associate

+390669667000  
jacopo.nardelli@twobirds.com



*Andrea Semmola*

Senior Associate

+390230356000  
andrea.semmola@twobirds.com



*Camilla Triboldi*

Associate

+390669667000  
camilla.triboldi@twobirds.com



*Rosita Magno*

Trainee Associate

+390669667000  
rosita.magno@twobirds.com

twobirds.com

Abu Dhabi • Amsterdam • Beijing • Bratislava • Brussels • Budapest • Casablanca • Copenhagen • Dubai  
• Dublin • Dusseldorf • Frankfurt • The Hague • Hamburg • Helsinki • Hong Kong • London  
• Luxembourg • Lyon • Madrid • Milan • Munich • Paris • Prague • Rome • San Francisco • Shanghai  
• Singapore • Stockholm • Sydney • Warsaw

The information given in this document concerning technical legal or professional subject matter is for guidance only and does not constitute legal or professional advice. Always consult a suitably qualified lawyer on any specific legal problem or matter. Bird & Bird assumes no responsibility for such information contained in this document and disclaims all liability in respect of such information.

This document is confidential. Bird & Bird is, unless otherwise stated, the owner of copyright of this document and its contents. No part of this document may be published, distributed, extracted, re-utilised, or reproduced in any material form.

Bird & Bird is an international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated and associated businesses.

Bird & Bird LLP is a limited liability partnership, registered in England and Wales with registered number OC340318 and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority (SRA) with SRA ID497264. Its registered office and principal place of business is at 12 New Fetter Lane, London EC4A 1JP. A list of members of Bird & Bird LLP and of any non-members who are designated as partners, and of their respective professional qualifications, is open to inspection at that address.